Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 22 agosto 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1972, n. 1189.

Autorizzazione all'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1189. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 1.000.000, disposto in suo favore dalla sig.ra Zelmira Bianchi vedova Bottarelli con testamento pubblico in data 18 giugno 1968, registrato a rogito dott. Antonio Viglino, n. 11476 di repertorio, in data 31 ottobre 1968.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 84. — CARUSO

LEGGE 30 luglio 1973, n. 491.

Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951, concluso a Roma il 10 febbraio 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo aggiuntivo all'accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951, concluso a Roma il 10 febbraio 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 3 del protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligho a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1973

LEONE

RUMOR — MORO — COLOMBO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Protocollo aggiuntivo all'accordo culturale tra l'Italia ed i Paesi Bassi concluso a Roma il 5 dicembre 1951

Roma, 10 febbraio 1969

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi desiderando integrare l'Accordo Culturale fra l'Italia ed i Paesi Bassi, concluso a Roma il 5 dicembre 1951 (denominato qui di seguito « l'Accordo »),

hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti:

Articolo 1

La seguente nuova disposizione viene inserita fra gli articoli 5 e 6 dell'Accordo:

Articolo 5-*a*

Le Istituzioni Culturali costituite ufficialmente da ciascuno dei due Paesi nel territorio dell'altro Paese, beneficeranno, in base al principio della reciprocità, delle seguenti agevolazioni fiscali, che non comprendono i tributi dovuti a titolo di rimunerazione dei servizi resi:

a) esenzione dalle imposte, tasse e contributi afferenti all'acquisizione a titolo oneroso o gratuito dei terreni e degli immobili destinati a sede delle predette istituzioni;

b) esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi afferenti agli immobili siti nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti, sempre che tali immobili siano di proprietà dell'altra Parte Contraente o delle rispettive istituzioni culturali e destinati agli scopi previsti dall'Accordo; tale esenzione va estesa alle tasse, sopratasse e contributi addizionali imposti dagli Enti locali di diritto pubblico;

c) esenzione dai dazi e dagli altri diritti esigibili all'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico e di ricerca scientifica, di libri e pubblicazioni, necessari per la costituzione ed il funzionamento delle istituzioni culturali di cui trattasi.

I beni importati in base alla lettera *c*) del precedente paragrafo non potranno nel territorio della Parte Contraente, nel quale sono stati importati, né essere venduti, né prestati o ceduti a titolo oneroso o gratuito, per scopi diversi dal funzionamento delle istituzioni culturali, se non alle condizioni stabilite dal Governo della Parte Contraente interessata.

Articolo 2

Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a L'Aja non appena possibile.

Articolo 3

Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Dal giorno della sua entrata in vigore, il Protocollo forma parte integrante dell'Accordo.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Roma, il 10 febbraio 1969 in duplice esemplare nelle lingue italiana e olandese, ciascuno dei due testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
Franco MALFATTI

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi
Henri VAN VREDENBURCH

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

LEGGE 30 luglio 1973, n. **492**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con scambi di note, concluso a La Valletta, il 28 luglio 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con scambi di note, concluso a La Valletta il 28 luglio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, *in conformità all'articolo 7 dell'Accordo stesso.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1973

LEONE

RUMOR — MORO — ZAGARI
MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta per la Cooperazione economica e la Protezione degli investimenti.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, nel loro fermo desiderio di intensificare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Stati ed i loro Popoli attraverso la instaurazione di una più stretta collaborazione economica, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti coopereranno nello sviluppo dei loro Paesi e a questo fine si estenderanno reciprocamente, nei limiti in cui la loro legislazione e le loro risorse lo permettono, aiuti ed agevolazioni in campo economico, nella misura necessaria e possibile.

Sulla base e nel quadro di questo Accordo, le Parti Contraenti potranno concludere intese concernenti singoli progetti di cooperazione.

Articolo 2

Nel caso in cui intese concernenti singoli progetti di cooperazione siano state concluse in base all'articolo 1, ciascuna Parte Contraente concederà ai propri cittadini e Società, su loro richiesta, il permesso di investire e di trasferire a tal fine capitali, proprietà, diritti ed interessi nell'altro Paese.

Ciascuna Parte Contraente concederà ai propri cittadini e Società, su loro richiesta, l'autorizzazione a fornire merci con pagamenti dilazionati alle imprese pubbliche e private dell'altro Paese, in conformità della legislazione in vigore nel Paese concedente l'autorizzazione.

I crediti derivanti da dette forniture beneficeranno delle garanzie previste dalla legislazione in vigore in ciascuno dei due Paesi e nei limiti consentiti da tale legislazione. Il Paese destinatario delle forniture si impegna ad autorizzare il trasferimento in valuta convertibile di ciascuna rata di pagamento, alle singole scadenze, dovuta al creditore dell'altro Paese.

Articolo 3

I cittadini e le Società di una Parte Contraente, che abbiano effettuato investimenti, in valuta convertibile, destinati alla creazione o all'ampliamento di imprese aventi per oggetto la produzione di beni o servizi nel territorio dell'altra Parte Contraente, potranno ritrasferire, in valuta convertibile, senza alcuna limitazione o remora, i dividendi e gli utili realizzati, i capitali derivanti da successive estensioni dell'impresa originaria, nonché i redditi relativi a retribuzioni o altri proventi derivanti da attività professionali, connessi con investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Per gli investimenti che siano effettuati mediante apporto di macchinari impiegati nelle imprese di cui al precedente comma, il trasferimento delle somme derivanti da disinvestimenti sarà concesso, in valuta convertibile, trascorsi due anni dalla data dell'investimento stesso.

Articolo 4

Gli investimenti dei cittadini e delle Società di ciascuna delle due Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure i relativi utili, non potranno essere espropriati se non nel caso di pubblica utilità e solo contro il versamento di un'indennità pari al valore delle proprietà espropriate. Tale indennità dovrà essere versata senza ritardo e sarà immediatamente trasferibile in valuta convertibile senza alcuna limitazione.

Articolo 5

Agli investimenti dei cittadini e delle Società di una Parte Contraente saranno assicurate nel territorio della altra Parte condizioni non meno favorevoli di quelle applicate a cittadini e Società di qualsiasi altro paese terzo, fatta eccezione dei benefici derivanti dagli accordi che stabiliscano unioni doganali, dalla partecipazione ad aree valutarie o ad accordi contro le doppie imposizioni.

Articolo 6

Le controversie sulla interpretazione e l'applicazione del presente Accordo saranno composte attraverso le vie diplomatiche. Qualora non venisse raggiunta un'intesa, la controversia sarà sottoposta alla decisione di un collegio arbitrale. Detto collegio sarà composto di tre membri, due di essi saranno designati rispettivamente dall'una e dall'altra Parte, il terzo sarà scelto dai primi due tra i cittadini di uno Stato estraneo alla controversia.

In caso di mancato accordo tra i due membri, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia e, nel caso in cui questi fosse cittadino di una delle due Parti Contraenti o fosse comunque impedito, al Vice Presidente della Corte stessa.

Articolo 7

Il presente Accordo sarà applicabile non appena ciascuna delle Parti Contraenti avrà notificato all'altra l'adempimento delle disposizioni del proprio ordinamento per la conclusione e l'entrata in vigore del presente Accordo.

Esso potrà essere denunciato da ciascuna delle due Parti con un preavviso di sei mesi.

I contratti già conclusi e le garanzie già fornite nel quadro del presente Accordo rimarranno validi anche dopo la cessazione della validità dello stesso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

FATTO a Valletta il ventotto luglio millenovecentosessantasette, in due originali, in lingua italiana ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
FANFANI

Per il Governo di Malta
BORG OLIVIER

AMBASCIATA D'ITALIA
MALTA

28 luglio 1967

Eccellenza,

Con riferimento all'Accordo per la Cooperazione Economica e la Protezione degli Investimenti tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Malta, firmato in data odierna, desidero confermarLe che il Governo della Repubblica Italiana, particolarmente interessato allo sviluppo dell'economia di Malta, faciliterà e stimolerà in ogni modo, nei limiti della legislazione e delle possibilità italiane, ogni forma di partecipazione, inclusa quella finanziaria, da parte di imprese italiane nell'attuazione di progetti di sviluppo a Malta.

La prego, Eccellenza, voler gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Ministro degli Affari Esteri
FANFANI

Sua Eccellenza Dott. G. Borg Olivier,
Ministro degli Affari del
Commonwealth ed Esteri, Valletta.

MINISTRY OF COMMONWEALTH
AND FOREIGN AFFAIRS,
The Old Chancellery,
Palace Square,
VALLETTA

28th July, 1967

Excellency,

I have the honour to acknowledge with thanks the receipt of your letter of today's date which, in agreed translation, reads as follows:

« With reference to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Malta relating to Economic Co-operation and Protection of Investments, bearing today's signature, I wish to confirm that the Government of the Italian Republic, being deeply interested in the development of the economy of Malta, will facilitate and stimulate in every way within the limits of Italian legislation and means, every kind of participation, including financing, by Italian enterprises towards the implementation of development projects in Malta.

Please accept, Excellency, the expression of my highest consideration.

Minister: BORG OLIVIER

His Excellency
Professor Amintore Fanfani,
Minister for Foreign Affairs
of the Italian Republic.

AMBASCIATA D'ITALIA
MALTA

28 luglio 1967

Eccellenza,

A seguito delle discussioni che hanno condotto alla conclusione, in data odierna, dell'Accordo per la Cooperazione Economica e la Protezione degli Investimenti, ho l'onore di suggerire la stipulazione di uno speciale accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Malta, allo scopo di evitare la doppia imposizione fiscale.

La prego, Eccellenza, di volermi confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

La prego, Eccellenza, voler gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Ministro degli Affari Esteri
FANFANI

Sua Eccellenza
Dott. G. Borg Olivier,
Ministro degli Affari del
Commonwealth ed Esteri,
Valletta.

MINISTRY OF COMMONWEALTH
AND FOREIGN AFFAIRS,
The Old Chancellery,
Palace Square,
VALLETTA

28th July, 1967

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of your letter of today's date which, in agreed translation, reads as follows:

« Following the discussions which led to the conclusion of the Agreement relating to Economic Co-operation and Protection of Investments, bearing today's date, I have the honour to suggest that a special agreement should be entered into between the Government of the Italian Republic and the Government of Malta, for the purpose of avoiding double taxation.

I should be grateful if Your Exellency would confirm that your Government is in agreement with the above suggestion. »

I have the honour to inform you that the Government of Malta is in agreement with the above proposal.

Please accept, Excellency, the expression of my highest consideration.

Minister: BORG OLIVIER

His Excellency
Professor Amintore Fanfani,
Minister for Foreign Affairs
of the Italian Republic.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

LEGGE 4 agosto 1973, n. **493.**

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 424, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 424, concernente proroga dei contributi previsti dalla

legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1973

LEONE

RUMOR — BERTOLDI — GIOLITTI — LA MALFA — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 4 agosto 1973, n. **494**.

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 425, concernente la disciplina dei prezzi di beni prodotti e distribuiti da imprese di grandi dimensioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 425, concernente la disciplina dei prezzi di beni prodotti e distribuiti da imprese di grandi dimensioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1973

LEONE

RUMOR — GIOLITTI — ZAGARI — LA MALFA — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 4 agosto 1973, n. **495**.

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1973

LEONE

RUMOR — ZAGARI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 4 agosto 1973, n. **496**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

al primo comma i numeri 12) e 13) sono sostituiti con i seguenti:

« 12) pollame macellato;
13) conigli macellati; »

al secondo comma, le parole: « normativa comunitaria », sono sostituite con le seguenti « normativa e prezzi comunitari ».

All'articolo 7 il primo comma è sostituito con il seguente:

« L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, deve, ove necessario e su autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, svolgere attività per la regolazione del mercato interno del grano, delle carni bovine, del burro e dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE ».

All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

« Se sia stata emessa dal prefetto ingiunzione per la violazione di disposizioni del presente decreto e successivamente si accerti che ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1967, n. 317, la sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione può essere disposta soltanto dal giudice penale, al quale il pretore trasmette gli atti nel caso in cui sia stata già proposta opposizione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1973

LEONE

RUMOR — DE MITA — TAVIANI — ZAGARI — GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 4 agosto 1973, n. **497.**

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, concernente norme per l'adeguamento dei servizi del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Comitato interministeriale dei prezzi e dei Comitati provinciali dei prezzi.

La Càmera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, concernente norme per l'adeguamento dei servizi del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Comitato interministeriale dei prezzi e dei Comitati provinciali dei prezzi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1973

LEONE

RUMOR — GIOLITTI — DE MITA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1973, n. **498.**

Istituzione in Leningrado (U.R.S.S.) di un consolato generale di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Leningrado (U.R.S.S.) un consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: Leningrado e provincia, Murmansk e provincia, la Repubblica autonoma di Carelia, le città di Riga, Tallinn, Pskov e Vilna.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° giugno 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1973

LEONE

MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 75. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1973, n. **499.**

Prelevamento di L. 283.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, numero 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1, della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 27 febbraio 1973, n. 18, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1973, nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda sali di cui all'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 283.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali.

Detto ammontare dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 511 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1973 ed iscriversi per L. 250.000.000 al capitolo 227 « Compra sali ecc. » e per L. 33.000.000 al capitolo 102 « Indennità al direttore generale, ecc. » del corrispondente stato di previsione della spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccola ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1973

LEONE

VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 79. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973, n. **500**.

Approvazione dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto di credito fondiario della Liguria in data 21 gennaio 1972;

Visto il decreto ministeriale in data 27 ottobre 1972, con il quale il predetto Istituto di credito fondiario della Liguria, esercente il credito fondiario, è stato autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede a Genova, esercente il credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1973

LEONE

MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 67. — VALENTINI

Statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria.

Costituzione, sede e scopo

Art. 1.

In conformità all'autorizzazione accordata con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1972, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, l'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, esercente il credito fondiario, istituisce una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, avente gestione, contabilità e bilancio distinti.

La sezione viene denominata « Istituto di credito fondiario della Liguria - Sezione opere pubbliche » ed ha sede in Genova presso l'Istituto.

La sezione può operare nelle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

Operazioni

Art. 2.

Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi sede nella zona di competenza, nonchè a favore di consorzi, aziende autonome e società dagli enti stessi costituiti, nonchè infine a favore di imprese di nazionalità italiana, operanti nella zona di competenza, che abbiano ottenuto dagli enti pubblici predetti concessioni relative a opere pubbliche o impianti di pubblica utilità.

Art. 3.

I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalità, le garanzie ed i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238.

L'emissione di obbligazioni della sezione è regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238 e, per quanto in essa non previsto, dalle disposizioni vigenti sull'emissione delle cartelle fondiarie dell'Istituto.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potrà eccedere il limite stabilito dalla legge.

Patrimonio

Art. 4.

Il patrimonio della sezione è formato:

a) dal fondo di dotazione;

b) dalla riserva.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire un miliardo assegnata dall'Istituto di credito fondiario della Liguria.

Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento di parte degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 9.

Amministrazione

Art. 5.

La sezione è amministrata dagli organi di amministrazione dell'Istituto di credito fondiario della Liguria secondo le norme stabilite dallo statuto dell'Istituto medesimo.

Legale rappresentante della sezione è il presidente dell'Istituto di credito fondiario della Liguria.

Art. 6.

La sezione è sottoposta al controllo del collegio sindacale dell'Istituto di credito fondiario della Liguria secondo le norme stabilite per l'Istituto medesimo.

Art. 7.

Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale, dei servizi e delle direzioni locali dell'Istituto di credito fondiario della Liguria.

La sezione rimborserà all'Istituto le spese relative al personale, nonchè le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verrà determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Art. 8.

L'esercizio della sezione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale verrà formato, ed approvato a norma dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria e di legge.

Art. 9.

Gli utili netti di ciascun esercizio saranno assegnati nel modo seguente:

a) il 10 per cento (dieci per cento) al fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione;

b) il residuo, entro il limite del 6 per cento (sei per cento) del fondo di dotazione, all'Istituto di credito fondiario della Liguria a rimunerazione del fondo stesso;

c) l'eventuale ulteriore residuo: per il 25 per cento (venticinque per cento) al fondo di riserva straordinario e per il 75 per cento (settantacinque per cento) all'Istituto di credito fondiario della Liguria a completamento dell'interesse del fondo di dotazione fino a raggiungere l'8 per cento (otto per cento).

L'eventuale eccedenza, sarà destinata ancora a riserva straordinaria.

Scioglimento e liquidazione

Art. 10.

In caso di scioglimento o di liquidazione, la sezione sarà anzitutto tenuta a restituire, sulle proprie attività, il fondo di dotazione assegnato dall'Istituto di credito fondiario della Liguria.

L'eventuale supero sarà devoluto ad aumento delle riserve dell'Istituto.

Rinvio alle norme di legge

Art. 11.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1973, n. **501.**

Prelevamento di L. 72.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 27 febbraio 1973, n. 18, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1973, nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda sali di cui all'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 72.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali.

Detto ammontare dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 511 « Prelevameno dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'amministrazione medesima per l'esercizio 1973 ed escriversi per la corrispondente somma al capitolo 171 « spese per liti ecc. » del corrispondente stato di previsione della spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1973

LEONE

VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì **10** *agosto* **1973**
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 82. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **502.**

Delega al prefetto della provincia di Parma ad esercitare alcune facoltà, riservate dal codice civile all'autorità governativa, sugli atti riguardanti la fondazione « Museo professor Glauco Lombardi », con sede in Parma.

N. 502. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene delegato al prefetto della provincia di Parma l'esercizio di facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa, sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica della fondazione « Museo prof. Glauco Lombardi », con sede in Parma, sia per quanto concerne l'accettazione di eredità, donazioni, rendite e legati.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì **11** *agosto* **1973**
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 88. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1973, n. **503.**

Donazioni di due terreni a favore dello Stato.

N. 503. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione delle donazioni a favore dello Stato disposte dall'Università degli studi e dal comune di Siena, con atti, rispettivamente, 21 febbraio 1966, n. 12868 di repertorio, e 9 ottobre 1967, n. 16123 di repertorio, entrambi a rogito del notaio Giorgio Favilli, di due terreni estesi mq. 2.540 e mq. 5.891 occorsi per la realizzazione della clinica pediatrica dell'Università degli studi di Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì **10** *agosto* **1973**
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 83. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1973, n. **504**.

Autorizzazione all'istituto professionale di Stato per la agricoltura « C. Grimaldi » di Modica ad accettare una donazione.

N. 504. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura « C. Grimaldi » di Modica è autorizzato ad accettare la donazione, disposta dalla amministrazione provinciale di Ragusa, con atto in data 13 marzo 1968, dei seguenti immobili del valore complessivo di lire 57.800.000: fondo rustico sito in contrada Recupero, denominato « Fondo Scaro », di ha. 29.15.65, con accessioni e pertinenze, scorte vive e morte, contraddistinto in catasto alle partite 584 e 1942, foglio 7, particelle 20, 63, 90, 92, 93, 190 e 219 del nuovo catasto terreni del comune di Pozzallo; fondo rustico, sito nella medesima contrada, attiguo al precedente, di ha. 3.34.10, con accessioni e pertinenze, contraddistinto in catasto alla partita 1941, foglio 7, particelle 423, 424, 35 e 422 del nuovo catasto terreni del comune di Pozzallo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 73. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1973, n. **505**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 505. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dal sig. Attilio Marzi, con testamento olografo 20 dicembre 1965, pubblicato il 17 marzo 1971 per atto del dott. Albino Chiesa, notaio in Lodi, con il n. 33978 di repertorio e n. 4383 di raccolta, registrato a Lodi in data 24 marzo 1971 al n. 912, vol. 188, in favore dei mutilatini di don Gnocchi che si identificano con la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», consistente nella metà dell'asse ereditario, comprendente un appartamento sito in Milano, via Roncaglia n. 33 al piano secondo del valore presunto di lire 4.200.000, giusta perizia del geom. Dino Casiraghi in data 14 febbraio 1972, nonché cartelle fondiarie, obbligazioni e libretti di banca, come dagli inventari dei notari dott. Ferruccio Brambilla e Albino Chiesa.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 80. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Cesanese del Piglio » o « Piglio » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Cesanese del Piglio » o « Piglio », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Lazio;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Cesanese del Piglio » o « Piglio » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1972, n. 39;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Cesanese del Piglio » o « Piglio », ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1973.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1973, con la denominazione di origine controllata « Cesanese del Piglio » o « Piglio » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2 purché esse non superino il 20% del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione del vino « Cesanese del Piglio » o « Piglio ».

Le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione del vino « Cesanese del Piglio » o « Piglio » per cui esse devono essere raccolte o vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro

composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Cesanese del Piglio » o « Piglio » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra; possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1973

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1973
Registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 71

Disciplinare di produzione per il vino « Cesanese del Piglio » o « Piglio »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cesanese del Piglio » o più semplicemente « Piglio » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cesanese del Piglio » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni Cesanese di Affile e/o Cesanese comune.

Possono concorrere alla produzione di detto vino da sole o congiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni: Sangiovese, Montepulciano, Barbera, Trebbiano toscano (Passerana), Bombino bianco (Ottenese), presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 10 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione per il vino « Cesanese del Piglio » comprende tutto il territorio comunale di: Piglio, Serrone e parte di quelli dei comuni di: Acuto, Anagni, Paliano.

Tale zona è così delimitata:

Partendo dall'incrocio del confine comunale di Roiate con il confine provinciale tra Roma e Frosinone, in località la Morra Rossa, il limite segue in direzione sud-ovest il confine provinciale fino ad incontrare, in località Fontanarena, la strada per la Polledrara (quota 259) che segue in direzione sud fino al ponte Vallerano, di qui lungo il fosso Mazza Sbirri fino all'altezza della quota 239 e poi segue la strada che in direzione nord-est va ad incrociare quella di Paliano in prossimità del km 7; in direzione sud segue tale strada fino ad incrociare il confine provinciale tra Roma e Frosinone, che segue in direzione sud sino ad incrociare l'elettrodotto dopo circa 500 metri, prosegue quindi, verso sud, per la strada che per un primo tratto costeggia il confine provinciale e poi passa per le quote 225 e 249. Da tale quota segue verso nord-est una linea retta che raggiunge il fontanile la Botte, segue quindi l'elettrodotto in direzione est fino a raggiungere il confine comunale tra Paliano ed Anagni, lungo il medesimo discende verso sud, supera la via Casilina (strada statale n. 6) in prossimità del km 57,700 sino ad incontrare il confine tra le province di Roma e Frosinone, segue quindi questo confine sino al ponte della Mola e prosegue poi per la strada che costeggiando l'acquedotto, in direzione nord-est incrocia l'autostrada A 2, segue quindi la medesima sino al Rio S. Maria che risale verso nord-est sino a Mola del Lago. Da la Mola del Lago risale il Fosso di Tufano per circa 250 metri sino al ponte posto a circa 250 metri segue quindi, in direzione sud, la strada per la Selciatella per circa 100 metri piegando poi in direzione est per quella che va ad incrociare la strada per Anagni all'altezza del km. 26,600 circa; prosegue lungo quest'ultima verso nord sino all'oratorio (quota 234) e da qui segue verso nord-est la strada che incrocia la Casilina (strada statale n. 6) in prossimità della osteria di Mezzo da dove prosegue, verso nord, per la strada prima ed il sentiero poi che attraverso la località Cudi incrocia la strada per Anagni in prossimità della quota 325, prosegue su questa ultima, supera il centro abitato di Anagni, costeggiandolo a sud, per proseguire verso est sulla strada per le Case Belvedere fino al km 3 e 900 circa (quota 365) prosegue sulla strada per la cava di pietra fino al quadrivio da dove piega verso nord-est per quella che costeggia la località Vignola e passa per la quota 396 fino a congiungersi al km 6 della strada già seguita all'uscita di Anagni, percorre la medesima fino al km 6,500 circa e segue quindi quella in direzione ovest per il fontanile (quota 378), prosegue poi in direzione nord per la strada che, costeggiando M. Pelato, Canelara, le Creste, Colle Vecchiarino e M. di Scutta, passa per le quote 341, 371, 390, 359 e raggiunge il confine comunale di Acuto al ponte sul Rio Campo, prosegue quindi sulla stessa strada in direzione di Acuto fino ad inserirsi sulla strada statale di Fiuggi (n. 155) in prossimità del km 39,400, percorre questa strada verso nord sino ad incontrare il confine comunale tra il Piglio ed Acuto in prossimità del km 36,500.

Segue in direzione nord-est il confine comunale del Piglio sino ad incrociare quello tra la provincia di Roma e Frosinone sull'Altopiano di Arcinazzo e quindi in direzione ovest segue il confine provinciale raggiungendo la località la Morra Rossa chiudendo così la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Cesanese del Piglio », devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Cesanese del Piglio » non deve essere superiore a quintali 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni di Arcinazzo Romano, Affile, Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, e di Serrone del Frusinate, Piglio, Paliano, Acuto e Anagni in provincia di Frosinone.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Cesanese del Piglio » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Cesanese del Piglio », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: delicato, caratteristico del vitigno di base;

sapore: morbido, leggermente amarognolo. « Secco » e « asciutto » nei tipi aventi un contenuto massimo in zuccheri residui dell'1 %, « amabile » nei tipi con contenuto in zuccheri residui compresi tra l'1,1 % ed il 3,5 %, « dolce » nei tipi con contenuto in zuccheri residui superiore al 3,5 % e una gradazione alcoolica minima svolta non inferiore a gradi 10;

gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Le qualificazioni « secco », « asciutto », « amabile » e « dolce » sono consentite per il vino « Cesanese del Piglio » che presenta le rispettive caratteristiche sopra citate.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Cesanese del Piglio » può essere utilizzata per designare i vini spumante naturale e frizzante naturale ottenuti con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante siano effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale delle province di Roma e Frosinone.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Cesanese del Piglio » o « Piglio » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10492)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella: « XI Mostra internazionale del marmo e delle macchine per l'industria marmifera », in S. Ambrogio di Valpolicella.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XI Mostra internazionale del marmo e delle macchine per l'industria marmifera » che avrà luogo a S. Ambrogio di Valpolicella (Verona) dall'8 al 16 settembre 1973 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 agosto 1973

Il Ministro: DE MITA

(10550)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Prolungamento per un secondo trimestre della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da imprese dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nel comune di Cetraro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 15 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 29 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visto il proprio decreto in data 7 maggio 1973, concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile, operanti nel comune di Cetraro (Cosenza);

Vista la proposta in data 10 luglio 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un secondo trimestre ai lavoratori predetti che al termine del summenzionato trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuto che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende dell'industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nel comune di Cetraro (Cosenza), già prolungata di un trimestre con decreto ministeriale 7 maggio 1973, è ulteriormente prorogata per un secondo trimestre.

Roma, addì 8 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10580)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella: « X Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche » e « IV Bibe - Mostra internazionale dei vini, liquori ed altre bevande », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche » e « IV Bibe - Mostra internazionale dei vini, liquori ed altre bevande » che avranno luogo a Genova dal 17 al 25 novembre 1973 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 agosto 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(10578)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di chirurgia plastica ricostruttiva presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra convenzionata di chirurgia plastica ricostruttiva, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10590)

Vacanza della cattedra di storia delle dottrine economiche, posto convenzionato, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno, è vacante la cattedra di storia delle dottrine economiche, posto convenzionato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10591)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Giovanna Totero, nata a Perugia il 26 febbraio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Perugia il 6 luglio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10592)

La dott.ssa Maria Scorzoni, nata a Bologna l'8 marzo 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Bologna il 13 marzo 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10593)

Il dott. Bruno Barbieri, nato a Imola il 3 settembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Bologna il 21 febbraio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10594)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 48, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 6 maggio 1969, dal sig. Frattini Leone, avverso la mancata nomina a bidello supplente presso la scuola media di via Costantinopoli di Napoli.

(10599)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 47, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 22 gennaio 1971, dal sig. Lago Danilo, avverso il decreto ministeriale 6 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1969, con il quale il ricorrente è stato collocato nei ruoli della carriera di concetto, al 1° ottobre 1963 con l'anzianità di anni 1 e mesi 3.

(10597)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 44, è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato il ricorso straordinario prodotto il 17 dicembre 1969, dal sig. Bellucci Osvaldo, avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, n 3800/10 del 16 giugno 1969, con il quale il ricorrente è stato inquadrato, nei ruoli ordinari del personale ausiliario delle scuole medie, con decorrenza 25 gennaio 1968.

(10598)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 46, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'8 agosto 1970, dal sig. Zaghini Ugo, avverso la decisione n. 1099 del 4 febbraio 1970, con cui il provveditore agli studi di Forlì ha accolto il ricorso gerarchico proposto dal sig. Guerra Ottavio, contro le risultanze della graduatoria del concorso per l'assunzione di un bidello non di ruolo presso la scuola media n. 2 di Rimini.

(10600)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 45, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 29 agosto 1969 dalla sig.ra Olivieri Gerardina, vice segretaria della scuola media di «Polla» di Salerno, avverso il «silenzio rigetto» opposto dal Ministero della pubblica istruzione al ricorso gerarchico inteso ad ottenere la rettifica della decorrenza della nomina in ruolo.

(10601)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

Corso dei cambi del 17 agosto 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	578,30	578,30	577,50	578,30	578 —	578,30	578,75	578,30	578,30	578,30
Dollaro canadese	575,70	575,70	576,50	575,70	575,50	575,70	576,25	575,70	575,70	575,70
Franco svizzero	189,23	189,23	189 —	189,23	189,25	189,25	189,55	189,23	189,23	189,23
Corona danese	99,03	99,03	99 —	99,03	98,80	99,05	99,15	99,03	99,03	99,03
Corona norvegese	102,45	102,45	102 —	102,45	102,15	102,40	102,40	102,45	102,45	102,45
Corona svedese	137,40	137,40	137,50	137,40	137 —	137,40	137,41	137,40	137,40	137,40
Fiorino olandese	212,45	212,45	213 —	212,45	212 —	212,40	212,61	212,45	212,45	212,45
Franco belga	15,29	15,29	15,30	15,29	15,25	15,30	15,27	15,29	15,29	15,29
Franco francese	133,30	133,30	133,60	133,30	133,30	133,30	133,16	133,30	133,30	133,30
Lira sterlina	1422,20	1422,20	1426 —	1422,20	1420 —	1422,30	1422,75	1422,20	1422,20	1422,20
Marco germanico	232,80	232,80	233,25	232,80	232,50	232,70	232,77	232,80	232,80	232,80
Scellino austriaco	31,60	31,60	31,80	31,60	32 —	31,60	31,65	31,60	31,60	31,60
Escudo portoghese	24,55	24,55	24,60	24,55	24,40	24,55	24,56	24,55	24,55	24,55
Peseta spagnola	10,17	10,17	10,17	10,17	10,07	10,16	10,17	10,17	10,17	10,17
Yen giapponese	2,18	2,18	2,19	2,18	2,16	2,18	2,185	2,18	2,18	2,18

Media dei titoli del 17 agosto 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,025
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,775
» 5 % (Ricostruzione)	94,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,20
» 5 % (Città di Trieste)	96,175
» 5 % (Beni esteri)	92,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,10
» 5,50 % » » 1968-83	93,925
» 5,50 % » » 1969-84	95,075
» 6 % » » 1970-85	97,125
» 6 % » » 1971-86	97,925
» 6 % » » 1972-87	97,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,75
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 agosto 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	578,525
Dollaro canadese	575,975
Franco svizzero	189,39
Corona danese	99,09
Corona norvegese	102,425
Corona svedese	137,405
Fiorino olandese	212,53
Franco belga	15,28
Franco francese	133,23
Lira sterlina	1422,475
Marco germanico	232,785
Scellino austriaco	31,625
Escudo portoghese	24,555
Peseta spagnola	10,17
Yen giapponese	2,182

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u. c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u. c. = lit. italiane 625) — applicabili dal 27 giugno 1970 al 10 luglio 1970, a norma dei Regolamenti CEE nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 1006/70, 1115/70, 1201/70 e 1270/70, ai prodotti di cui all'art. 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento CEE n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% . . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	22,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% . .	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	64,53
	III. superiore a 45%	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5%	22,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	41,70
	4. superiore a 29%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5%:	
	(aa) denaturati (1)	13,75
	(bb) altri	22,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	22,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% .	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	41,70
	4. superiore a 29%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% .	54,50
	2. superiore a 45%	62,50
	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% o inferiore o uguale a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% .	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:	
	(11) aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% .	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% .	0,4000 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	cc) superiore a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex. 1. inferiore o uguale a 45%:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45%	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):	
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore a 82%	
	(a) oggetto di misure d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68	
	per le esportazioni verso:	
	- la Romania	140,00 (7)
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(b) altri	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03 (seguito)	B. altro, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 98%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore a 98% ed inferiore o uguale a 99,5%	162,00
	(III) superiore a 99,5%	174,00
04.04	Formaggi e latticini:	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (6)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38% . . .	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	10,00
	(11) inferiore a 20%	10,00
	(22) uguale o superiore a 20%	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20%	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40% . .	27,00
	(33) uguale o superiore a 40%	43,00
	ex 2. superiore a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55%	43,00
	(22) uguale o superiore a 55%	54,00
	b) superiore a 36%	54,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47%:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50%	63,25
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22
	- la zona E (6)	40,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (6)	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22
	- la zona E (6)	40,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	40,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 79,10 per il periodo dal 27 giugno 1970 al 30 giugno 1970; L. 73,95 per il periodo dal 1° luglio 1970 al 10 luglio 1970.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 79,10 per il periodo dal 27 giugno 1970 al 30 giugno 1970; L. 73,95 per il periodo dal 1° luglio 1970 al 10 luglio 1970.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona B: Messico, paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(7) Questa restituzione è valida fino al 20 luglio 1970 ad è accordata solo se è prodotta la prova che il burro sia stato importato definitivamente in Romania.

(10262)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Programmi e prove di esame dei concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica (Avviso di rettifica-integrazione).

Alla pagina 28 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 5 luglio 1973, concorso classe LI, dopo l'allegato *A*, Italiano - Premessa metodologica, va inserito il seguente programma di Italiano:

Argomenti indicativi

1. Storia, cultura, società nella prosa dei secoli XIII e XIV.
2. Origini e sviluppi della letteratura religiosa nei secoli XIII e XIV (da S. Francesco a S. Caterina da Siena).
3. Società, cultura e arte del Medioevo attraverso la lettura della Divina Commedia.
4. Il mondo antico in Dante, con particolare riferimento ai personaggi trasfigurati dall'allegoria nella Divina Commedia.
5. Aspetti della società e della cultura del Trecento attraverso le opere del Petrarca e del Boccaccio.
6. Dal pre-umanesimo del sec. XIV agli sviluppi dell'umanesimo nel sec. XV come grande fenomeno culturale nei suoi vari aspetti anche sociali e artistici.
7. La vita fiorentina del Quattrocento attraverso le cronache e le opere letterarie più significative.
8. Umanesimo e Rinascimento nella critica storico-letteraria.
9. Individuo e società nella storia attraverso le opere del Machiavelli e del Guicciardini, con particolare riferimento al problema dei rapporti fra etica e politica.
10. Gli sviluppi della storiografia dal Rinascimento al Vico.
11. La poesia eroico-cavalleresca come componente caratteristica del mondo rinascimentale dal Pulci al Tasso.
12. Il Bembo, il Castiglione e le principali corti italiane nel Cinquecento.
13. Il teatro italiano nel Rinascimento (lettura di almeno cinque opere).
14. Manierismo e formalismo artistico-letterario nella crisi del Rinascimento.
15. Caratteri della satira letteraria e politica nel Seicento (Tassoni, Boccalini, Rosa).
16. Il Barocco nei suoi vari aspetti culturali e artistici.
17. Dalla « commedia dell'arte » al Goldoni.
18. L'Illuminismo come grande fenomeno culturale nei suoi vari aspetti sociali, filosofici, letterari e artistici con particolare riferimento alle accademie e alle riviste (« Il Caffè », « La Frusta letteraria », ecc.).
19. Il ruolo etico e civile dei principali esponenti dell'Illuminismo italiano (Parini, Alfieri, Verri, Beccaria, Genovesi).
20. La polemica sulla letteratura dialettale attraverso letture dirette di testi letterari o storici.
21. Cultura e società nella polemica classico-romantica (conoscenza diretta dei documenti e dei testi relativi all'argomento, specialmente di Giordani, Leopardi, Cattaneo).
22. Romanticismo europeo e romanticismo italiano nei suoi vari aspetti sociali e culturali.
23. Le diverse concezioni politiche e ideologiche del Risorgimento italiano attraverso le voci degli esponenti più significativi.
24. Il Romanticismo come età dei miti: l'eroe e il popolo; la poesia lirica e la letteratura popolare nella prima metà dell'Ottocento.
25. Il filone realistico nella cultura italiana dell'Ottocento: il romanzo storico, le memorie, gli epistolari.
26. Il classicismo illuministico nell'Ottocento italiano con particolare riferimento al Foscolo e al Leopardi.
27. La questione della lingua nei suoi riflessi letterari e sociali durante il corso dell'Ottocento.
28. Spiritualismo e materialismo come alternativa caratterizzante il secolo XIX.
29. Società e cultura nell'età positivistica (conoscenza diretta di manifesti, dichiarazioni, programmi dall'ultimo De Sanctis, al Verga e al Capuana).
30. La cultura e la società dell'Ottocento attraverso un campione di pubblicazioni periodiche (riviste, giornali).
31. L'esigenza del reale nella seconda metà dell'Ottocento con particolare riferimento all'opera del Carducci e del Verga.
32. Analisi e significato del Decadentismo come età di crisi spirituale e culturale nelle opere di Fogazzaro, Pascoli, D'Annunzio, Pirandello, Svevo (Nota: l'argomento dovrebbe essere trattato distintamente per ciascun autore).
33. L'intellettuale di fronte alla società industriale: integrazione o disagio (gli Scapigliati, De Amicis, i crepuscolari, i futuristi).
34. Decadentismo e libertà.
35. La nuova poesia e il rapporto col reale: Ungaretti, Montale.
36. La frantumazione dell'individuo nella narrativa o nel teatro del primo Novecento.
37. La società e la cultura italiana del primo Novecento attraverso le principali riviste fiorentine (il « Leonardo », le due « Voci », l'« Unità », « Lacerba »).
38. Le poetiche ermetiche e le loro fonti, il post-ermetismo avanguardistico nei suoi aspetti socio-culturali.
39. Politica e cultura nel ventennio fascista.
40. La letteratura della Resistenza.
41. Aspetti della narrativa del secondo dopoguerra: motivazioni e prospettive.
42. La funzione dell'intellettuale dopo la seconda guerra mondiale (conoscenza diretta di alcune riviste campione).
43. Narrativa e storia negli anni Sessanta.

A pag. 29 del predetto, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 5 luglio 1973, concorso classe LII, dopo l'allegato *A*, Italiano - Premessa metodologica, va inserita la precisazione: Programma (vedi programma classe LI).

A pag. 31 del supplemento, Concorso classe LIII, dopo Italiano - Premessa metodologica, va inserita la precisazione: Programma (vedi programma classe LI).

A pag. 33, Concorso classe LIV, dopo la premessa metodologica va inserita la precisazione: Italiano - Programma (vedi programma classe LI).

A pag. 35, Concorso classe LV, dopo la premessa metodologica va inserita la precisazione: Italiano - Programma (vedi programma classe LI).

A pag. 36, dopo la premessa metodologica va inserita la precisazione: Italiano - Programma (vedi programma classe LI).

(10633)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4460/8/5 in data 30 agosto 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 181, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai comuni ed alle provincie, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni all'uopo pervenute da parte della Regione veneta, dell'ordine dei medici di Padova e delle giunte municipali dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova e di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

De Antoni dott. Antonio, funzionario amministrativo designato dalla Regione veneta.

Componenti:

Fiaschi prof. Enrico, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Padova;
Baccaglini prof. Giovanni, primario chirurgo dell'ospedale civile di Este;
Trizio dott. Eugenio, funzionario amministrativo designato dalla Regione veneta;
Facchini dott. Valentino, medico provinciale, designato dalla Regione veneta;
Meò dott. Francesco, medico condotto titolare.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, funzionario amministrativo designato dalla Regione veneta.

Le prove di esame avranno luogo in Padova e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 8 agosto 1973.

Il medico provinciale: GAVIANO

(10623)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1970.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1420 in data 20 giugno 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1970;
Attesa la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;
Viste le designazioni pervenute dalla regione Emilia-Romagna, assessorato alla sanità, nonchè le proposte del Collegio delle ostetriche di Reggio Emilia e dei comuni interessati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;
Vista la legge regionale 12 marzo 1973, n. 16

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Perugini dott. Marco, funzionario della sezione decentrata del comitato di controllo di Reggio Emilia;

Componenti:

Sozzi dott. Francesco, medico provinciale aggiunto di Parma;
Paderni dott. Paolo, specialista in ostetricia e ginecologia, libero professionista;
Tridenti dott.ssa Virginia, specialista in ostetricia e ginecologia, libera professionista;
Ferrari Zora, ostetrica condotta, titolare.

Segretario:

Lavorata dott. Tommaso, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente Decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 8 agosto 1973.

Il medico provinciale: VALLANIA

(10584)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3674 in data 3 novembre 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Matera al 30 novembre 1970;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;
Viste le designazioni pervenute dalla regione Basilicata, dalla prefettura di Matera, dall'ordine provinciale dei medici e dalle amministrazioni comunali interessate;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, la legge 8 marzo 1968, n. 220 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge della regione Basilicata n. 7 del 4 maggio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Balestrino dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva amministrativa.

Componenti:

Frezza prof. Luigi, medico provinciale superiore;
Giocoli prof. Gerardo, primario ostetrico dell'ospedale civile di Matera;
Panetta dott. Antonio, primario ostetrico dell'ospedale civile di Policoro;
D'Achille Franca, ostetrica condotta di Matera;
Pansini dott.ssa Anita, funzionario della prefettura di Matera;

Segretario:

Tedesco Nicola, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Matera.

Le prove di esame si svolgeranno in Matera ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel foglio annunzi legali della provincia di Matera e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Matera e dei comuni interessati.

Matera, addì 9 agosto 1973

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

(10621)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1973, n. **24.**

Stanziamento di fondi per l'acquisto, sistemazione, arredamento di immobili da destinare alla sede degli uffici regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 30 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato lo stanziamento di L. 4.600.000.000 per provvedere all'acquisto, sistemazione e arredamento di immobili da destinare a sede degli uffici regionali.

Art. 2.

Lo stanziamento di L. 4.600.000.000 previsto dall'art. 1 sarà iscritto:

a) quanto a L. 2.745.000.000 al capitolo n. 83/01, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, con la seguente denominazione: « Spesa per l'acquisto, la sistemazione e l'arredamento di immobili da destinare a sede degli uffici regionali »;

b) quanto a L. 1.855.000.000 al capitolo n. 2121, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, con denominazione analoga a quella prevista alla lettera *a)*.

Art. 3.

All'onere di L. 2.745.000.000, previsto dal precedente art. 2, per l'anno finanziario 1972 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 85/01 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

Art. 4.

All'onere di L. 1.855.000.000, previsto dal precedente art. 2, per l'anno finanziario 1973, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2981 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1973

CIPRIANI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 *giugno* 1973.

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1973, n. **25.**

Autorizzazione all'accollo di un mutuo di L. 692.191.182 per l'acquisto di immobili da destinarsi a sede di uffici regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 30 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare il contratto di acquisto del complesso « Centro Internazionale », sito in comune di Roma, via della Pisana n. 1301, anche mediante accollo, previa riduzione di pari importo sul prezzo concordato per l'acquisto, della quota residua del mutuo stipulato tra la ditta proprietaria di detto complesso e la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde pari a L. 692.191.182, pagabili in 35 rate semestrali a partire dal 30 giugno 1973 per finire al 30 giugno del 1990 dell'importo ciascuna di L. 45.224.076 per le prime 15 e di L. 36.196.785 per le successive 20, comprensive di capitale ed interessi.

Art. 2.

La somma corrispondente alla riduzione del prezzo d'acquisto pari a L. 692.191.182, verrà iscritta in entrata al capitolo n. 501 dello stato di previsione dell'esercizio finanziario 1973, la cui denominazione è modificata come segue: « Entrata derivante dall'accollo del mutuo concernente l'acquisto di immobili da destinarsi a sede degli uffici regionali » e contemporaneamente iscritta al capitolo di spesa n. 2121.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1973 mediante riduzione di L. 90.448.152 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2981 del bilancio di spesa relativo all'anno 1973 e istituzione di appositi capitoli di spesa obbligatoria, rispettivamente n. 3002 per la quota di capitale accollo mutuo acquisto sede e n. 1932 per la quota interessi e spese per accollo mutuo acquisto sede e per i futuri esercizi mediante iscrizione delle relative somme nei corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 19 giugno 1973

CIPRIANI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 *giugno* 1973.

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1973, n. **26.**

Disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1973-1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 20 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, tutto il territorio della regione è soggetto a regime di caccia controllata. L'esercizio venatorio è gratuito.

Art. 2.

Tutti i titolari di licenza di caccia possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione a parità di diritti e di doveri, osservando le condizioni stabilite sia dalla presente legge che dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 3.

L'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta è consentito limitatamente ai giorni di domenica, martedì, giovedì, oltre che in tutti gli altri giorni riconosciuti festivi per legge.

Art. 4.

Per ogni giornata di caccia è consentito ad ogni singolo cacciatore l'abbattimento di selvaggina stanziale protetta (lepre, fagiano, starna, ecc.) nella misura massima di n. 3 capi, di cui una sola lepre; per il cinghiale non è prevista alcuna limitazione di capi.

Art. 5.

Le limitazioni di tempo, di cui alla presente legge, sono estese anche a tutte le riserve di caccia ricadenti nella regione.

Art. 6.

Le zone di rifugio per la selvaggina, sia stanziale che migratoria, sono costituite dalle « zone di ripopolamento e cattura », dalle « oasi » e « bandite » esistenti nel territorio regionale tabellate a tali effetti; esse rispondono, quanto alla superficie, alle disposizioni di legge.

Art. 7.

Al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata, la sorveglianza viene affidata alle guardie venatorie dei comitati provinciali della caccia, alle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie, al personale dipendente dalle amministrazioni provinciali in possesso del decreto di guardia giurata volontaria, oltre che dagli agenti dei vari corpi di polizia.

Art. 8.

Il cacciatore che contravvenga alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà punito con l'ammenda da lire 40.000 a L. 100.000 prevista dall'art. 12-*bis* del testo unico delle leggi sulla caccia, salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dallo stesso testo unico.

Art. 9.

La caccia alla selvaggina è consentita dal 26 agosto 1973 al 1° gennaio 1974, salvo le seguenti eccezioni:

1) la caccia alla coturnice è consentita dal 14 ottobre 1973;

2) la caccia al cinghiale ed ai maschi del cervo e del daino è consentita dal 1° novembre 1973 al 31 gennaio 1974;

3) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1° novembre 1973;

4) la caccia alla lepre, starna, coturnice e pernice rossa si chiude il 25 novembre 1973;

5) la caccia al fringuello, germano e folaga è consentita fino al 28 febbraio 1974; al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri fino al 31 marzo 1974.

Art. 10.

E' fatto divieto assoluto di caccia al tasso ed agli uccelli rapaci diurni e notturni.

Art. 11.

Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamità.

Art. 12.

I presidenti dei comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del comitato, pubblicano entro il 1° luglio 1973 il calendario venatorio della provincia, relativo all'intera annata venatoria.

Art. 13.

Per la protezione e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali ed al fine di assicurare un efficiente servizio di vigilanza per la prevenzione e repressione di reati venatori, soprattutto nei territori sottratti al libero esercizio della caccia (oasi di protezione e di rifugio della fauna e di zone di ripopolamento e cattura) viene prevista una spesa di L. 150.000.000.

La giunta regionale provvede alla ripartizione ed assegnazione di tale somma in favore dei comitati provinciali della caccia e delle associazioni venatorie, sentita la commissione competente.

Tale ripartizione ed assegnazione viene effettuata dalla giunta stessa, sulla base dell'importanza faunistica e delle zone sottratte al libero esercizio venatorio che necessitano di particolare vigilanza.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2981, della parte « spesa » del bilancio regionale per l'anno 1973, al cap. 1963 del medesimo bilancio e con l'imputazione al nuovo capitolo 1760 così denominato: « Contributi da erogare ai comitati provinciali della caccia, alle associazioni venatorie ed alle amministrazioni provinciali al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata (legge regionale 13 luglio 1973, n. 26) » e che viene iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1973 al titolo I, sezione VI, rubrica n. 11, categoria IV.

Ai sensi del comma precedente si provvede come segue:

1) Capitolo 2981 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso

a) partita che si riduce:

Interventi in agricoltura = — 150.000.000

2) Capitolo 1963 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, interventi in agricoltura: miglioramenti fondiari e difesa dell'ambiente naturale

a) partita che si aggiunge:

Interventi in agricoltura per tutela agricoltura e selvaggina stanziale protetta = + 150.000.000.

Art. 14.

La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini di emissione dei calendari venatori provinciali, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 luglio 1973

CIPRIANI

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1973, n. 27.

Disciplina regionale della caccia alla selvaggina migratoria per l'annata venatoria 1973-1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 20 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della tutela e per l'incremento della selvaggina migratoria, le limitazioni di tempo previste dall'art. 3 della legge regionale 13 luglio 1973, n. 26, concernente la « Disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1973-74 » vengono estese anche alla selvaggina migratoria.

Art. 2.

La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini di emissione dei calendari venatori provinciali, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 luglio 1973

CIPRIANI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 luglio 1973.

(10296)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.